

Trasferiti al Tribunale Ue i rinvii pregiudiziali su Iva e dazi

Unione europea

La Corte di giustizia non tratterà più neanche le questioni di accise

Atteso in Gazzetta Ue il regolamento che ridistribuisce le competenze

Enrico Traversa

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue il regolamento che, mediante una modifica dello Statuto della Corte di giustizia, dispone il trasferimento dalla Corte stessa (composta da 27 giudici) al Tribunale di primo grado (54 giudici) delle questioni pregiudiziali interpretative in materia di Iva, accise e dazi doganali.

La motivazione di questo importante atto legislativo europeo è duplice: l'aumento costante del numero delle ordinanze di rinvio inviate alla Corte Ue dai giudici dei 27 Stati membri (da 470 nel 2016 a 518 nel 2023), nonché l'oggetto sempre più complesso e politicamente "sensibile" dei quesiti formulati dai giudici nazionali. L'azione congiunta di questi due fattori ha determinato un allungamento dei tempi di emanazione delle sentenze della Corte di giustizia da 15,5 mesi nel 2019 a 16,8 mesi nel 2023, vale a dire quasi un anno e mezzo che si aggiunge alla durata del processo dinanzi al giudice di rinvio.

Il nuovo regolamento prevede che sei settori di legislazione passeranno alla competenza interpretativa del Tribunale, dei quali ben quattro sono rappresentati da vasti settori di legislazione tributaria Ue: le direttive disciplinanti l'Iva e le accise e i regolamenti contenenti il codice doganale Ue e la classificazione tariffaria delle merci. Tali quattro materie fiscali sono – secondo la motivazione del regolamento (punto 6) – facilmente identificabili e circoscritte rispetto ad altre branche della legislazione europea e hanno già formato l'oggetto di un'abbon-

dante giurisprudenza che potrà ben servire da guida per i giudici del Tribunale nell'esercizio delle loro nuove funzioni.

Il trasferimento di competenze al Tribunale dovrebbe alleggerire il carico di lavoro della Corte di circa il 20% dei procedimenti pregiudiziali, di cui più della metà (12%) è rappresentato dalle questioni interpretative riguardanti i predetti quattro settori di imposizione indiretta. Le cancellerie delle giurisdizioni tributarie degli Stati membri dovranno comunque trasmettere tutte le ordinanze di rinvio alla Corte di giustizia, in quanto sarà il presidente di quest'ultima, sentito il vice-presidente e il primo Avvocato generale, a verificare che i quesiti interpretativi rientrino «esclusivamente» nelle nuove competenze del Tribunale (motivazione, p.14). In caso di esito positivo di tale verifica, sarà sempre il presidente della Corte a disporre la trasmissione della causa pregiudiziale al Tribunale. Il nuovo regolamento prevede infine che le questioni pregiudiziali tributarie debbano essere attribuite a delle sezioni specializzate del Tribunale, che saranno assistite da un avvocato generale designato per ogni procedimento fra gli altri giudici del Tribunale stesso.

Nel caso in cui la questione sollevata dal giudice di rinvio riguardino allo stesso tempo la legislazione tributaria Ue di competenza del Tribunale e altri settori di diritto dell'Unione, la causa pregiudiziale sarà trattenuta e trattata dalla Corte di giustizia (motivazione, p. 12). Molto importante è poi la disposizione che è stata aggiunta nel nuovo articolo 50 ter dello Statuto della Corte in sede di approvazione della proposta di regolamento. Secondo tale norma la Corte rimane competente per trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che, anche qualora la causa a quo rientri in uno dei settori di legislazione tributaria di competenza del Tribunale, contengono delle questioni interpretative «indipendenti» aventi ad oggetto: le norme dei Trattati Ue, norme e principi di diritto internazionale pubblico, i principi generali di diritto dell'Unione e gli articoli della Carta dei diritti fondamentali Ue (Cdf).



Il regolamento. In arrivo le modifiche allo Statuto della Corte di giustizia Ue.

COME CAMBIANO LE COMPETENZE

Il Tribunale

Il Tribunale è competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente in una o più delle seguenti materie:

- a) il sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
- b) i diritti di accisa;
- c) il codice doganale;
- d) la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
- e) la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o

cancellazione di servizi di trasporto;

- f) il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

La Corte

La Corte di giustizia conserva la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che sollevano questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Pertanto le giurisdizioni tributarie degli Stati membri, se intenderanno assicurarsi che la loro domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante dei diritti fondamentali del contribuente venga trattata dalla Corte e non dal Tribunale, dovranno formulare dei quesiti interpretativi «indipendenti» aventi specificamente ad oggetto l'uno o l'altro articolo della Cdf o del Trattato.



Le ordinanze di rinvio vanno comunque trasmesse alla Corte. Spetta poi al presidente assegnarle al Tribunale